



### Il vino e le accise - i documenti di accompagnamento

Alla spesso non semplice attuazione della normativa di tutela agricola il mondo del vino deve, suo malgrado, “fare i conti” anche con gli obblighi derivanti dal fatto che il vino è un prodotto sottoposto al regime delle accise.

La vigenza in Italia dell’aliquota di accisa pari a zero consente alcune deroghe alla normativa tributaria nazionale, pertanto i produttori ed in generale le aziende vitivinicole, godono di alcune semplificazioni quali, ad esempio, il riconoscimento ai fini tributari delle contabilità tenute ai fini di tutela agricola (Reg. (CE) 436/2009 modificato da ultimo con il Reg. (UE) 314/2012 della Commissione).

Per i “piccoli produttori” resta valida la deroga prevista dalla Dir. 118/2008, recepita dall’Italia dall’art. 37 del TUA 504/95, pertanto, nel caso di transazione intracomunitaria di vino da un piccolo produttore verso un destinatario UE, fermo restando che quest’ultimo deve essere comunque un soggetto abilitato alla ricezione di prodotti soggetti ad accisa, il prodotto è scortato dal documento MVV previsto dal citato Reg. UE/314/2012 e dalle disposizioni nazionali di cui al Dec. MIPAAF n. 7490 del 02/07/2013.

Non sono previste invece deroghe all’applicazione delle norme sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in ambito comunitario per le aziende che operano in regime di deposito fiscale (produzione media nell’ultimo quinquennio superiore a 1000 hL l’anno ovvero cantine e imbottigliatori che effettuano commercio intracomunitario di vino).

L’emanazione del Decreto 7490 del 02/07/2013 e alcune note esplicative MIPAAF (Cir. prot. 11289 del 26/07/2013), hanno creato fra gli operatori del settore molti dubbi, specie per quanto attiene al documento da emettere per spedizioni di vino verso paesi extra-UE.

A parere dello scrivente è opportuno ricapitolare, per chiarezza, quali debbano essere i documenti da emettere a scorta del vino condizionato, in sospensione d’accisa, spedito da un operatore italiano, esercente deposito fiscale, in funzione della destinazione delle transazioni.

☞ **Italia verso Italia:** Nel caso di transazioni che iniziano e si concludono interamente sul territorio nazionale il Decreto

7490/2013 prevede che possono continuare ad essere utilizzati i documenti stabiliti dal DM 19/12/1994, n. 768, dal D.D. 19/04/1999 e dall’art. 4, comma 6, del DM del 27/11/2008.

☞ **Italia verso UE:** Nel caso in cui la destinazione finale sia in uno stato membro UE è obbligatorio emettere il documento elettronico e-AD e il destinatario deve rivestire una figura professionale riconosciuta dall’archivio comunitario SEED (Reg. CE/684/2009 recepito all’art. 6 del TUA 504/95).

☞ **Italia verso extra-UE con dogana di uscita italiana:** Nel caso in cui il vino sia destinato ad un paese terzo ma l’uscita del prodotto avvenga da una dogana sita sul territorio nazionale si considera la spedizione dall’azienda alla dogana di uscita (es: Genova, Livorno, ecc) come interamente avvenuta sul territorio nazionale

per cui valgono le regole descritte per il caso “Italia verso Italia”.

☞ **Italia verso extra-UE con dogana di uscita non italiana:** In questo caso è obbligatorio emettere il documento elettronico e-AD, indicando la dogana di esportazione italiana in cui viene presentata la dichiarazione doganale (Bolletta doganale con MRN) e, come destinatario, lo spedizioniere doganale che presenta la dichiarazione in

dogana. L’e-AD scorta il vino, unitamente alla bolletta sino alla dogana di uscita.

Quest’ultima attesterà l’uscita del prodotto dal territorio UE e la chiusura della bolletta doganale (MRN) chiuderà automaticamente l’e-AD emesso a scorta del vino.

Per quanto riguarda invece il vino spedito verso un paese terzo da un “piccolo produttore”, in applicazione del citato Decreto 790/2013, è prescritta l’emissione del documento “elettronico” MVV redatto su modello cartaceo contenente le indicazioni previste all’Allegato I del Decreto.

Il Documento MVV può essere predisposto e numerato direttamente dallo speditore ovvero prestampato e prenumerato dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.

Per quanto attiene invece alle transazioni di vino effettuate sul territorio nazionale, in attesa che l’MVV venga gestito elettronicamente per il tramite del SIAN, per i piccoli produttori è ammesso l’utilizzo del DDT Agricolo (DM 14.04.1999), del documento IT prestampato dalle tipografie autorizzate o del documento MVV cartaceo.



foto © European Union (2012)